

FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.

a cura di **Gaetano Forte**
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

Prodotti vitivinicoli, le disposizioni di applicazione del nuovo Testo unico

Decreto 13 agosto 2012 – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Disposizioni nazionali applicative del regolamento CE 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo CE 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo 61/2010, per quanto concerne le Dop, le Igp, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

(G.U. n. 200 del 28 agosto 2012)

Il decreto 13 agosto 2012 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali reca le disposizioni nazionali di applicazione del cosiddetto "Unico Ocm" (reg. CE 1234/2007) e del regolamento CE 607/2009, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Trattasi in sostanza di una ricodificazione volta a creare una sorta di Testo unico in materia di etichettatura e presentazione dei vini Dop e Igp, che apporta al contempo una rilevante semplificazione normativa, eliminando alcuni vincoli a carico dei produttori, connessi all'etichettatura e alla presentazione dei vini.

Entrando nel merito, il provvedimento disciplina innanzitutto le indicazioni obbligatorie e facoltative di etichettatura dei vini Dop e Igp e definisce compiutamente le norme di presentazione di tali prodotti.

Nell'ottica della semplificazione sono eliminati alcuni vincoli in materia di confezionamento dei vini Doc, rispondendo in tal modo alle esigenze dei mercati di esportazione.

Snellita altresì la disciplina su recipienti e tappature. In particolare, fermo restando disposizioni più specifiche tese a salvaguardare alcune tipologie di prodotto più pregiate, il provvedimento aggiorna le disposizioni sui contenitori alternativi al vetro per i vini Doc (raccordandosi, in tal senso, con la disciplina comunitaria di cui al reg. CE 1935/2004 sui materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti), oltre a consentire l'uso delle varie tappature ammesse dalla vigente normativa comunitaria, tra cui il tappo a vite che, sebbene non fami-



liare alla tradizione vitivinicola italiana, risulta essere viceversa largamente utilizzato all'estero. È fatto salvo l'uso del tradizionale tappo di sughero per le produzioni maggiormente qualificate, conformemente alle disposizioni degli specifici disciplinari di produzione.

Sono infine definite le indicazioni da apporre sui recipienti presenti in cantina o magazzino.

A decorrere dal 29 agosto scorso, data di entrata in vigore del decreto in esame, sono abrogati i decreti indicati nella tabella di cui all'art. 18.

Importazione di prodotti bio da Paesi terzi, i chiarimenti del Ministero

Decreto 9 agosto 2012, n. 18378

Disposizioni per l'attuazione del reg. CE 1235/2008, recante modalità di applicazione del reg. CE 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi.

(G.U. n. 199 del 27 agosto 2012)

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) ha elaborato una serie di disposizioni attuative del reg. CE 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, al fine di chiarire le modalità con le quali gli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi e gli organismi di controllo devono effettuare le rispettive comunicazioni al Mipaaf.

Gli obblighi degli importatori

Il decreto specifica innanzitutto che le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'elenco

nazionale degli operatori biologici.

In merito all'obbligo, imposto agli importatori dalla normativa comunitaria, di informare tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, il decreto specifica che tale obbligo è assolto informando, almeno sette giorni prima, l'organismo di controllo (odc) al quale sono assoggettati e il Mipaaf (Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca) di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica nell'Unione europea, tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato I del decreto in esame.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori devono comunicare al Mipaaf i prodotti e le relative quantità di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente, tramite posta elettronica, all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell'importatore", utilizzando, in questo caso, esclusivamente il modello di cui all'allegato II.

È previsto anche che l'importatore che non intende avvalersi delle autorizzazioni in corso di validità, rilasciate dal Ministero ai sensi dell'art. 19 del reg. CE 1235/2008¹, possa presentare idonea comunicazione al Mipaaf e al proprio organismo di controllo, indicando il riferimento all'autorizzazione e la data dalla quale intende non avvalersi della stessa.

Gli obblighi degli organismi di controllo

Gli organismi di controllo sono tenuti ad elaborare, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo

¹ L'art. 19 prevede, in sostanza, la possibilità da parte dell'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare gli importatori di tale Stato membro a immettere sul mercato prodotti importati da Paesi terzi che non figurano nell'elenco (dei Paesi con garanzie equivalenti) di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento CE 834/2007, purché l'importatore comprovi in maniera soddisfacente che sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

conto della quantità, della qualità e del valore dei prodotti importati, nonché dei precedenti controlli.

Tali organismi, infatti, devono assicurare, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti anche presso la dogana di arrivo della partita segnalata, assicurando il rispetto della normativa comunitaria in materia, finanche per quanto riguarda le modalità di trasporto.

Essi comunicano, ogni 15 giorni al Mipaaf e alle Regioni e Province autonome, i provvedimenti adottati nei confronti degli operatori a seguito di riscontrate non conformità. Queste informazioni sono trasmesse tramite posta elettronica agli indirizzi saq10.importazioni@mpaaf.gov.it e vico1@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "Non conformità: odc", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato III del decreto in esame.

Bevande analcoliche, sì alle bottiglie in PET riciclato

Decreto 9 luglio 2012, n. 139 – Ministero della Salute

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973 recante «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

(G.U. n. 191 del 17 agosto 2012)

Come si ricorderà, con decreto del Ministero della Salute 18 maggio 2010, n. 113, è stata apportata una modifica al decreto ministeriale 21 marzo 1973, introducendo (all'art. 13-ter) una deroga al divieto di utilizzo di materiale plastico riciclato nella preparazione di oggetti destinati a venire in contatto con alimenti.

In particolare, è stata consentita la produzione di bottiglie in polietilentereftalato (PET), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- le bottiglie di recupero devono essere costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti;
- i produttori di bottiglie possono utilizzare soltanto polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare, mediante un *challenge test*, che il processo di riciclo utilizzato garantisce la conformità del prodotto finito alla normativa comunitaria di riferimento (più precisamente, il regolamento CE 1935/2004);
- le bottiglie devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine;
- le bottiglie possono venire a contatto solo con acqua minerale naturale.

I produttori di bottiglie che impiegano materia prima plastica riciclata devono inoltre notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato.

Alla luce della richiesta dell'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche, volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato anche al settore delle bibite analcoliche, e del parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità, con il decreto ministeriale in esame (in vigore dal 1° settembre scorso) il Ministero ha ulteriormente modificato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate.

Pertanto, all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del ministro della Salute 18 maggio 2010, n. 113, dopo le parole «Acqua minerale naturale» sono aggiunte le seguenti: «E bevande analcoliche».